

PIERREL S.P.A.
Sede legale in via Palestro 6, Milano
Capitale sociale Euro 16.405.000,00 interamente versato
Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964
Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964
REA n. 1782635

******* ** *******

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI PIERREL S.p.A. DEL 14 SETTEMBRE 2012

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 18 e 19 ottobre 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio e a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 18 settembre 2012 l'assemblea dei soci di Pierrel S.p.A. ("**Pierrel**" o la "**Società**") è chiamata a deliberare, in sede straordinaria, in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica degli articoli 5.1 e 5.5 dello Statuto sociale.**
- 2. Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, codice civile, in data 4 maggio 2012, per massimi nominali Euro 10.000.000,00 - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica dell'articolo 5.13 dello Statuto sociale.**
- 3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, primo comma, del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 15.000.000, da eseguirsi entro il 31 marzo 2013, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale."**

* * *

Per quanto riguarda il terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, in aggiunta a quanto di seguito esposto, si rinvia anche alla Relazione che sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dall'articolo 74 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, che sarà messa successivamente a disposizione del pubblico, nelle forme e nei termini ivi previsti, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

"1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica degli articoli 5.1 e 5.5 dello Statuto sociale."

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie della Società, attualmente pari a Euro 1,00, con conseguente modifica degli articoli 5.1 e 5.5 dello Statuto sociale.

Nell'ottica di garantire una maggiore flessibilità nella strutturazione del processo di rafforzamento patrimoniale della Società, anche per consentire un reperimento di idonee risorse finanziarie a supporto dei piani di sviluppo, gli amministratori ritengono sia opportuno proporre l'eliminazione del valore nominale delle azioni.

La proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno era già stata presentata all'Assemblea degli azionisti del 12 novembre 2011 che, in tale occasione, l'aveva rigettata. A parere del Consiglio di Amministrazione è opportuno portare nuovamente all'attenzione degli azionisti tale proposta tenuto conto che, anche a causa del perdurare della situazione di crisi economica nazionale e internazionale che ha determinato un generale indebolimento dei mercati regolamentati, il valore del titolo Pierrel è da qualche tempo trattato anche a valori inferiori rispetto al suo valore nominale, pari a Euro 1,00 per azione.

Pertanto, il Consiglio ritiene che l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie Pierrel sia un elemento fondamentale per favorire il buon esito di future operazioni di mercato sulle stesse che, se effettuate ad un valore per azione pari o superiore al valore nominale, tenuto conto dell'attuale corso dei valori di Borsa del titolo Pierrel, potrebbero non avere successo.

A tale proposito si rammenta che gli articoli 2328, secondo comma, n. 5 e 2346, terzo comma, del codice civile consentono che il capitale di una società per azioni possa essere rappresentato da azioni prive del valore nominale.

L'eliminazione del valore nominale non comporta alcuna modifica del capitale sociale né della sua suddivisione in azioni, le quali conservano un valore contabile figurativo o implicito che risulta dalla divisione del capitale sociale per il numero totale delle azioni in circolazione (c.d. valore di parità contabile).

Lo Statuto sociale dovrà conseguentemente dare indicazione sia dell'ammontare complessivo del capitale sociale che del numero di azioni ordinarie in cui lo stesso è frazionato, mentre non conterrà più alcuna indicazione sul valore nominale delle stesse. Come conseguenza le norme del codice civile che fanno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni

emesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 2346, terzo comma, del codice civile.

L'eliminazione del valore nominale non soltanto rappresenterebbe un utile strumento di semplificazione organizzativa, ma altresì consentirebbe una maggiore flessibilità nella strutturazione delle operazioni sul capitale. In generale, infatti la mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria una corrispondente modifica del numero delle azioni. In assenza, quindi, di un valore nominale espresso, un'eventuale variazione del capitale sociale potrà risolversi in un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni, senza necessità, a seconda dei casi, di emettere nuove azioni ovvero di ridurre il numero di quelle già emesse.

In aggiunta, con particolare riferimento alle operazioni di aumento di capitale, l'eliminazione del valore nominale permetterebbe l'emissione di nuove azioni ad un prezzo anche inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza dell'indicazione espressa del valore nominale delle azioni, infatti, la società emittente potrà stabilire liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare il capitale sociale (a) determinando il prezzo unitario delle stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto del limite di cui all'articolo 2346, quinto comma, del codice civile (ai sensi del quale il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare complessivo dell'aumento di capitale), e (b) determinando per ogni aumento di capitale una parità contabile diversa che, pertanto, potrà anche discostarsi (sia in eccesso che in difetto) dalla parità contabile storica.

Si ribadisce che tale ampia facoltà non diminuisce in alcun modo la tutela dell'integrità del capitale sociale, né pregiudica l'interesse dei soci della Società in caso di aumenti di capitale sociale con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione, restando in tali circostanze ferma l'esigenza di rispettare (anche nel caso di azioni prive di valore nominale) le norme di cui all'articolo 2441, sesto comma del codice civile in relazione ai criteri di determinazione del prezzo di emissione.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la proposta di eliminare il valore nominale delle azioni si ponga in linea con l'interesse sociale, consentendo tra l'altro una flessibilità nella definizione dei termini delle operazioni sul capitale ancor più necessaria tenuto conto dell'attuale andamento dei mercati finanziari in generale, e dei corsi di Borsa del titolo Pierrel in particolare.

Qualora l'eliminazione del valore nominale delle azioni Pierrel qui proposta dovesse essere approvata dall'Assemblea degli Azionisti, gli articoli 5.1 e 5.5 dello Statuto sociale, pertanto, verrebbero riformulati come evidenziato nella colonna Testo Proposto della tabella contenuta nella proposta di delibera che segue, che include anche l'eliminazione, per intervenuta scadenza dei termini, della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea degli Azionisti al Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'8 agosto 2007.

Le modifiche statuarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione.

* * *

Si propone pertanto di approvare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all’ordine del giorno, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato e in conformità all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di eliminare il valore nominale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società;*
- (ii) *di modificare conseguentemente gli articoli 5.1 e 5.5 dello Statuto sociale secondo il testo qui di seguito riportato. Al riguardo si riporta qui di seguito l’esposizione a confronto del testo degli articoli 5.1 e 5.5 vigenti con evidenziazione in rosso delle parti che si propone di modificare;*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 (Capitale sociale e strumenti finanziari)	Articolo 5 (Capitale sociale e strumenti finanziari)
5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 16.405.000,00 (sedecimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero), e suddiviso in n. 16.405.000 (sedecimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.	5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 16.405.000,00 (sedecimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero), e suddiviso in n. 16.405.000 (sedecimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna senza valore nominale e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
5.2 (...omissis...)	5.2 (...omissis...)
5.3 (...omissis...)	5.3 (...omissis...)
5.4 (...omissis...)	5.4 (...omissis...)
5.5 Ai fini dell’aumento del capitale sociale, l’Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8	5.5 Ai fini dell’aumento del capitale sociale, l’Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Con deliberazione assunta dall’assemblea

agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000,00), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti

~~straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di delega (Euro 10.300.000,00), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il termine di volta in~~

aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà

(I) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgolazerozero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione;

(II) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (euro dieci milioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, in n numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, oppure - a discrezione del Consiglio di Amministrazione ed anche solo in parte - da riservare, con esclusione del diritto di opzione:

(i) a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri; e/o

~~volta all'uso fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.~~

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà

(I) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgolazerozero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie **prive** del valore nominale **di Euro 1,00 ciascuna**, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione;

(II) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (euro dieci milioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie **prive di Euro 1,00 ciascuna**, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, in n numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, oppure - a discrezione del Consiglio di Amministrazione ed anche solo in parte - da riservare, con esclusione del diritto di opzione:

(i) a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi

<p>(ii) al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o</p> <p>(iii) alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri;</p> <p>il tutto con la precisazione che in tali ultime ipotesi il prezzo di emissione – sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.</p> <p>Nell'ambito delle deleghe sub (I) e (II), all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà A) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; B) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); C) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e D) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.</p>	<p>italiani o esteri; e/o</p> <p>(ii) al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o</p> <p>(iii) alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri;</p> <p>il tutto con la precisazione che in tali ultime ipotesi il prezzo di emissione – sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.</p> <p>Nell'ambito delle deleghe sub (I) e (II), all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà A) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; B) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); C) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e D) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.</p>
--	--

- (iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti (i) e (ii) della presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti;*
- (iv) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di*

depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato ai sensi del punto (ii).”

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

"2. Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, codice civile, in data 4 maggio 2012, per massimi nominali Euro 10.000.000,00 - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica dell'articolo 5.13 dello Statuto sociale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la revoca della deliberazione di aumento di capitale assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 4 maggio 2012. in quanto ritiene che siano venute meno le condizioni per eseguire con successo l'aumento di capitale alle condizioni e ai termini deliberati dall'Assemblea. Infatti, anche a causa del deterioramento della situazione economica nazionale e internazionale, i titoli Pierrel vengono oggi trattati a valori anche inferiori al loro valore nominale e, pertanto, il Consiglio ritiene che l'esecuzione dell'aumento di cui in oggetto al prezzo minimo di emissione di Euro 1,00 per ciascuna azione, come deliberato dall'Assemblea del 4 giugno 2012, difficilmente potrebbe avere successo sul mercato.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'importo di massimi Euro 10.000.000 dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea lo scorso 4 maggio 2012 non sia più adeguato per far fronte alle incrementate esigenze finanziarie della Società rispetto a quanto analizzato dall'Assemblea all'atto di tale deliberazione.

Per tali motivi, anche in considerazione della proposta di aumento di capitale di cui al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per i prossimi 18 e 19 ottobre 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di revocare la delibera di aumento di capitale dello scorso 4 maggio.

Qualora la revoca della delibera di aumento di capitale qui proposta dovesse essere approvata dall'Assemblea degli Azionisti, l'articolo 5.1 dello Statuto sociale, pertanto, verrebbe riformulato mediante l'eliminazione dell'articolo 5.13, come evidenziato nella colonna Testo Proposto della tabella inclusa nella proposta di delibera che segue.

Le modifiche statuarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione.

* * *

Si propone pertanto di approvare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter*

- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di revocare la delibera, adottata in data 4 maggio 2012 dall'Assemblea straordinaria della Società, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile a pagamento per un importo compreso tra Euro 9.000.000 e massimi Euro 10.000.000, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2012, mediante emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie Pierrel, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ.;*
- (ii) *di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale mediante l'eliminazione dell'articolo 5.13, come indicato nella colonna Testo Proposto della seguente tabella:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 (Capitale sociale e strumenti finanziari)	Articolo 5 (Capitale sociale e strumenti finanziari)
5.13 In data 4 maggio 2012 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo compreso tra Euro 9.000.000,00 e massimo Euro 10.000.000,00, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2012, mediante emissione di un numero massimo di 10.000.000 di azioni ordinarie Pierrel, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle	5.13 In data 4 maggio 2012 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo compreso tra Euro 9.000.000,00 e massimo Euro 10.000.000,00, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2012, mediante emissione di un numero massimo di 10.000.000 di azioni ordinarie Pierrel, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle

condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto, fermo restando che detto prezzo dovrà rispettare ogni limite di legge; (b) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2012, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, cod. civ.

Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'attuazione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.

~~condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto, fermo restando che detto prezzo dovrà rispettare ogni limite di legge; (b) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 dicembre 2012, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, cod. civ.~~

~~Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'attuazione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.~~

- (iii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti (i) e (ii) della presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti;*
- (iv) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato ai sensi del punto (ii).”*

Relazione illustrativa degli Amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

“3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, primo comma del codice civile – Delibere inerenti e conseguenti.”

Con riferimento a tale argomento posto all'ordine del giorno, in aggiunta a quanto di seguito esposto, si rinvia anche alla Relazione che sarà redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dall'articolo 74 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, che sarà messa successivamente a disposizione del pubblico, nelle forme e nei termini ivi previsti, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale.

La situazione patrimoniale preliminare della Società al 31 luglio 2012 esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 settembre 2012 ha evidenziato l'esistenza di una perdita di periodo di Euro 5.216.775 che, unita alle perdite pregresse non coperte, determina una perdita complessiva di Euro 18.825.463 che, al netto delle riserve disponibili della Società per un importo di Euro 6.137.339, determina una perdita netta per Euro 12.688.124. Tale situazione determina il perdurare dei presupposti di cui all'articolo 2446 del codice civile, in quanto il capitale sociale di Pierrel continua a risultare diminuito di oltre un terzo in conseguenza di tali perdite.

Come a Voi noto, i presupposti di cui all'articolo 2446 del codice civile si erano già verificati in occasione dell'analisi della situazione patrimoniale provvisoria della Società al 31 dicembre 2011, esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2012, in preparazione della disamina e approvazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011. In quell'occasione il Consiglio di Amministrazione aveva prontamente convocato l'Assemblea degli Azionisti per l'adozione degli opportuni provvedimenti di cui all'articolo 2446 e gli azionisti, nel corso dell'assemblea straordinaria del 4 maggio 2012, avevano deliberato (a) di non adottare alcun provvedimento ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, e (b) di aumentare il capitale sociale per un importo compreso tra Euro 9 milioni ed Euro 10 milioni.

Nonostante l'Assemblea degli Azionisti sia quindi già stata chiamata a deliberare sui provvedimenti *ex* articolo 2446 del codice civile, in considerazione dell'aggravarsi della situazione patrimoniale della Società rispetto alla data dello scorso 4 maggio, nonché degli intervenuti elementi di incertezza per la Società di eseguire con successo l'aumento di capitale deliberato in quella sede dall'Assemblea degli Azionisti, ai termini e alle condizioni ivi stabilite, anche a causa della diminuzione del valore di mercato delle azioni Pierrel – che, come detto in precedenza, sono state recentemente trattate anche a valori inferiori al loro valore nominale –, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno convocare nuovamente l'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2446 del codice civile.

Nel corso della medesima riunione del 14 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: (a) di approvare, in una successiva riunione, la situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31 luglio 2012,

e (b) di predisporre ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e in conformità con lo Schema n. 5 dell'Allegato 3A del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato e approvare, in una successiva riunione, una relazione a tale situazione patrimoniale (la "**Relazione**"). Tali documenti, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. e contestualmente trasmessi alla CONSOB. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei documenti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono è prevista per il prossimo 24 settembre 2012.

La proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativamente ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile sarà contenuta e illustrata nella Relazione, alla quale si rinvia.

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto punto all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

"4. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 15.000.000, da eseguirsi entro il 31 marzo 2013, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale"

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione un aumento di capitale della Società in via scindibile, a pagamento, per un importo massimo di Euro 15.000.000, mediante emissione di un numero massimo di 150.000.000 azioni ordinarie Pierrel.

In particolare, la proposta di aumento di capitale è strettamente collegata, nonché successiva, alla proposta di revoca della delibera di aumento di capitale dell'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio u.s. di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per i giorni 18 e 19 ottobre 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione. In particolare, in considerazione della proposta di revoca dell'aumento di capitale e delle esigenze finanziarie della Società necessarie per rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo e sostenere le attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 15.000.000 da eseguirsi, anche tenuto conto della durata della procedura necessaria per ottenere l'approvazione delle competenti Autorità alla pubblicazione del relativo prospetto informativo, entro il 31 marzo 2013. Subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni Pierrel di cui al primo punto dell'Ordine del Giorno, l'aumento di capitale sarà eseguito mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile.

Il Consiglio propone altresì che, affinché i termini e le condizioni dell'aumento di capitale siano determinati alla data più prossima possibile all'avvio dell'offerta e possano così adeguatamente riflettere le condizioni di mercato del momento, sia conferita al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, (a) il prezzo di emissione unitario delle azioni in offerta, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo; (b) il numero massimo di azioni da emettere nell'ambito dell'offerta e il relativo rapporto di assegnazione; (c) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; nonché (d) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni in offerta di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013.

Al fine di favorire il buon esito dell'operazione di aumento di capitale e, conseguentemente, il reperimento da parte della Società dell'ammontare massimo possibile di risorse finanziarie dall'aumento di capitale, il Consiglio di

Amministrazione propone altresì che l'Assemblea degli Azionisti gli conferisca ogni più ampia facoltà di collocare presso terzi, anche non azionisti, che potranno sottoscriverle anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoprate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile. Tale collocamento dovrà in ogni caso essere chiuso entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoprate.

Si precisa che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, del codice civile.

1.1 Motivazioni e destinazione dell'aumento del capitale

L'aumento di capitale è principalmente finalizzato a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo, che attualmente presenta una eccessiva esposizione verso terzi, e a dotare la Società di risorse adeguate per consentire di fronteggiare quelle che sono, sulla base delle previsioni ad oggi formulabili, le proprie esigenze di gestione attuali e prospettive.

In particolare, l'aumento di capitale è destinato a ridurre l'esposizione debitoria bancaria a breve termine, al fine di renderla più coerente rispetto ai flussi di cassa operativi, e a fronteggiare le esigenze di gestione attuali e prospettive della Società per l'esecuzione del piano industriale del Gruppo Pierrel per il periodo 2012-2014, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 19 marzo 2012.

La disponibilità di adeguate risorse finanziarie si configura come condizione necessaria per sostenere lo sviluppo strategico di tutte le attività del Gruppo, rafforzando la penetrazione di Pierrel nei mercati di riferimento.

1.2 Prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine della Società e del Gruppo Pierrel al 31 luglio 2012

Si riporta di seguito il prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine della Società al 31 luglio 2012, confrontati con i corrispondenti dati al 30 giugno 2012.

Posizione Finanziaria Netta

(euro migliaia)

	31 luglio 2012	30 giugno 2012
	<i>(dati non sottoposti a revisione contabile)</i>	
A. Cassa e conti correnti	2	1
B. Altre disponibilità liquide	391	15
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	393	16
E. Crediti finanziari correnti	429	418
F. Debiti bancari correnti	(7.159)	(6.552)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(5.483)	(5.302)
H. Altri debiti finanziari correnti	(5.050)	(5.301)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(17.692)	(17.155)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	(16.870)	(16.721)
K. Debiti bancari non correnti	(3.118)	(3.462)
L. Altri debiti non correnti	(7.261)	(7.067)
M. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L)	(10.379)	(10.529)
N. Indebitamento Finanziario netto (J) + (M)	(27.249)	(27.250)

Si riporta di seguito il prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine del Gruppo Pierrel al 31 luglio 2012, confrontati con i corrispondenti dati al 30 giugno 2012.

(Euro migliaia)	GRUPPO PIERREL		di cui PIERREL S.P.A.	
	31-lug-12	30-giu-12	31-lug-12	30-giu-12
A. Cassa	11	12	2	16
B. Altre disponibilità liquide	1.176	1.259	391	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione			-	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.187	1.271	393	16
E. Crediti finanziari correnti		22	429	418
F. Debiti bancari correnti	(13.873)	(13.568)	(7.159)	(6.552)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(6.994)	(6.814)	(5.483)	(5.302)
H. Altri debiti finanziari correnti	(5.444)	(5.707)	(5.050)	(5.301)
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(26.311)	(26.089)	(17.692)	(17.155)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (D) - (E)	(25.124)	(24.796)	(16.870)	(16.721)
K. Debiti bancari non correnti	(6.232)	(6.428)	(3.118)	(3.462)
L. Obbligazioni emesse				
M. Altri debiti non correnti	(7.317)	(7.292)	(7.261)	(7.067)
N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(13.549)	(13.720)	(10.379)	(10.529)
O. Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J)	(38.673)	(38.516)	(27.249)	(27.250)

<i>(Euro migliaia)</i>	CRO 31-lug-12	CRO 30-giu-12
A. Cassa e conti correnti	(793)	(1.272)
B. Altre disponibilità liquide		
C. Titoli detenuti per la negoziazione		-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(793)	(1.272)
E. Crediti finanziari correnti		
F. Debiti bancari correnti	926	1.046
Parte corrente dell'indebitamento non		
G. corrente	1.511	1.511
H. Altri debiti finanziari correnti	394	394
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	2.831	2.951
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	2.038	1.679
K. Debiti bancari non correnti	3.114	3.147
L. Altri debiti non correnti	56	57
M. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L)	3.170	3.204
N. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (M)	5.208	4.883

1.3 Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data della presente relazione non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'aumento di capitale proposto.

1.4 Eventuali altre forme di collocamento previste

Trattandosi di un'offerta in opzione, le azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione saranno offerte agli azionisti direttamente dalla Società. Non sono allo stato previste altre forme di collocamento.

1.5 Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

La proposta sottoposta all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti prevede che il prezzo di emissione unitario delle azioni Pierrel di nuova emissione, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia determinato dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico *ex diritto*.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione determinerà altresì (a) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (b) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (c) il termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni in offerta di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi

di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma, del codice civile.

1.6 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere

Alla data della presente relazione non sono pervenute alla Società, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.

1.7 Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si stima che l'offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione in opzione ai soci possa essere avviata tra la fine del mese di novembre 2012 e l'inizio del mese di dicembre 2012. In ogni caso, come anticipato nel precedente paragrafo 1.5, il termine iniziale e finale per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

1.8 Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie che saranno emesse in esecuzione dell'operazione di aumento di capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai loro possessori i medesimi diritti spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Pierrel in circolazione alla data della relativa emissione.

1.9 Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'aumento di capitale

L'aumento di capitale sociale comporterà, in primo luogo, un miglioramento del patrimonio netto della Società per un ammontare pari a quello riveniente dall'aumento di capitale, nonché un rafforzamento patrimoniale della Società che potrà disporre, pertanto, delle risorse finanziarie liquide pari al controvalore dell'aumento di capitale, al lordo dell'ammontare dei crediti vantati da alcuni azionisti della Società, ad oggi pari a circa Euro 3,9 milioni, nel caso in cui gli stessi decidessero di utilizzare tutti o parte di tali crediti per la sottoscrizione della rispettiva quota dell'aumento di capitale.

Per quanto attiene agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'aumento di capitale proposto, tenendo conto che allo stato attuale non sono state ancora definite le condizioni dell'offerta in opzione, ivi inclusi l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero di massimo di azioni ordinarie da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale, nonché il rapporto di opzione, non è possibile allo stato rappresentare in termini puntuali gli effetti pro-forma dell'operazione.

Come anticipato nel precedente paragrafo 1.5, tali condizioni saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

1.10 Effetti diluitivi

L'aumento di capitale proposto è offerto a tutti gli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. Pertanto, gli azionisti che decideranno di sottoscrivere l'aumento di capitale per l'intera quota ad essi spettante non subiranno alcun effetto diluitivo in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo.

Ai sensi di legge, alle azioni proprie eventualmente possedute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale non spetterà il diritto di opzione.

Gli azionisti che non eserciteranno, in tutto o in parte, il proprio diritto di opzione subiranno, a seguito dell'emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale, una diluizione della propria partecipazione che, alla data della presente relazione, non è determinabile né stimabile in quanto le condizioni dell'aumento di capitale (ivi incluso l'ammontare complessivo dell'aumento di capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni e il numero massimo di azioni di nuova emissione) saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione nel corso di una riunione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione. È tuttavia possibile sin d'ora anticipare che si tratterà di un effetto diluitivo significativo.

A partire dalla data di avvio dell'offerta, il diritto di opzione spettante a ciascun azionista sarà negoziabile separatamente dall'azione, che a quel punto quoterà *ex-diritto*. Alla data della presente relazione non è possibile effettuare alcuna stima con riferimento al valore di trattazione dei diritti di opzione, in quanto tale valore dipenderà da una serie di fattori ad oggi non conosciuti né prevedibili, quale la situazione del mercato dei capitali alla data di esecuzione dell'aumento di capitale.

1.11 Altre informazioni.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione in esercizio dei diritti d'opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

Il pagamento integrale dei prezzi di offerta delle azioni dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione all'intermediario presso il quale verrà effettuata la sottoscrizione da parte dell'azionista.

1.12 Modifiche statutarie e diritto di recesso

Qualora l'aumento di capitale qui proposto dovesse essere approvato dall'Assemblea degli Azionisti, l'articolo 5 dello Statuto sociale verrebbe conseguentemente riformulato mediante l'inserimento di un nuovo articolo 5.13 come indicato nella colonna Testo Proposto della tabella inclusa nella

proposta di delibera che segue, che tiene già conto della modifica al medesimo articolo che verrebbe apportata a seguito dell'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della revoca della delibera di aumento di capitale del 4 maggio 2012 di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 18 e il 19 ottobre 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Le modifiche statuarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione.

* * *

Si propone pertanto di approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- (i) *di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimo Euro 15.000.000, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2013, mediante emissione di massimo n. 150.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione:*
 - (a) *del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto;*
 - (b) *del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione;*
 - (c) *dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e*
 - (d) *del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile,*

qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile;

- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società;*
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione;*
- (v) di modificare conseguentemente l'articolo 5.1 dello Statuto sociale inserendo un nuovo articolo 5.13 come evidenziato nella colonna Testo Proposta della seguente tabella:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5.1 (Capitale sociale e strumenti finanziari)	Articolo 5.1 (Capitale sociale e strumenti finanziari)
Non presente	5.13 In data [●] l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimo Euro 15.000.000, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2013, mediante emissione di massimo n. 150.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del

	<p>mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto; (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile.</p> <p>Inoltre nel corso della medesima Assemblea, gli azionisti hanno conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.</p> <p>Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.</p>
--	--

(vi) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per*

adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati; e

(vii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto.

* * *

Milano, 14 settembre 2012

Pierrel S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Canio Giovanni Mazzaro